

RB: 306/2020

POT. Debole

ud. 18 Marzo 2022

Tribunale Civile di Campobasso

All'udienza del 18 Marzo 2022, sono presenti
 l'Avv. A. De Benedetti per le parti opposte e

l'Avv. Romeo Di Vadoro in sostituzione dell'Avv.

M. Pozzani per la [REDACTED] L'Avv. A. De Benedetti

è ripreso alle discussioni, alle memorie

presentate come ce e alle documentazioni

depositate, nonché alle memorie conclusive.

È passato al di primo accertato con la

CTU concludendo al punto del Giudice.

che il Tribunale in decisione la causa

con vittoria di spese e competenze di

giustizia, da distribuirsi in favore del [REDACTED]

allo stesso proventivo autorizzandosi ex

art. 13 cpc. L'Avv. [REDACTED]

impugnando o contestando tutto quanto

è adesso dedotto prodotto, e appreso

prelato, è ripreso integralmente il

contenuto di tutti i pareri atti o scritti

di causa e esplicitamente alle esatte conclusioni

che più di quanto è benevolmente o ne che

l'interpellato saggiamente con vittoria di

spese o competenze di causa. Il Tribunale

del Tribunale in decisione la causa in deci


%

9-

2022.

H. Bor

prevede come da allegato sentenza
che ne do lettura in visione
orale i procuratori delle parti.
Verbale chiuso alle ore 18,35.

H. Bor


.....da allegare al verbale dell'udienza del 18 marzo 2022

R.G. n. 306-2020



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al numero 306 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE-CONTRATTO DI MUTUO**

TRA

[REDACTED] rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in corso all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio de Benedittis presso il cui studio professionale, in Campobasso via Mazzini n. 40/b, sono elettivamente domiciliati;

OPPONENTI

Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato [REDACTED] elettivamente domiciliata, [REDACTED], presso lo studio professionale dell'[REDACTED]

OPPOSTA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata agli atti, dall'Avvocato [REDACTED] elettivamente domiciliata, in [REDACTED] presso lo studio professionale dell'Avvocato [REDACTED] presso;

TERZA INTERVENUTA

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni attori, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto opposizione ex art 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale Juliet spa, quale procuratrice di Banca del Monte dei Paschi di Siena e per essa la società Cerved Credit Management, aveva loro intimato il pagamento della somma di euro 135.146,74 deducendo: di aver stipulato in data 18.7.2005 un contratto di mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena per la somma di euro 180.000,00 a garanzia del quale veniva costituita ipoteca sull'immobile di [REDACTED] e prestata fideiussione da [REDACTED] che nel piano di ammortamento era prevista la restituzione del capitale mediante 240 rate mensili al tasso indicizzato alle variazioni dell'Euribor a sei mesi maggiorato di 2 punti percentuali (4,093%); di aver pattuito un tasso di mora maggiorando il tasso nominale di 3 punti percentuali (7,093%); di aver pagato le prime 100 rate; di aver rilevato il superamento del tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto (5,79%), di aver diritto alla restituzione degli interessi già corrisposti mentre nulla era dovuto all'opposta sulla quota interessi delle restanti rate ai sensi dell'art. 1815 c.c.; di aver rilevato la illegittimità del piano di ammortamento alla francese per difformità tra il tasso di interesse contrattuale pattuito e quello concretamente applicato e, quindi, in ragione del maggior costo sostenuto, andava dichiarata l'indeterminatezza del tasso applicato e sostituito con il tasso legale ex art. 1284 c.c..

Si è costituita la Banca opposta deducendo che alcun superamento del tasso soglia si era verificato al momento della stipula del contratto di mutuo, l'illegittimità della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, la non omogeneità, ai fini della verifica dell'usura, tra il tasso di mora pattuito e i tassi soglia previsti per gli interessi corrispettivi, l'irrelevanza dell'accertamento circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG e, infine, l'infondatezza dell'asserito effetto anatocistico nel piano di ammortamento alla francese. Conclude, quindi, per il rigetto della domanda. Parte opponente ha chiesto, quindi, dichiararsi la nullità della clausola del contratto di mutuo nella parte in cui prevede un tasso di interesse che,

rapportato con il tasso soglia per la categoria di credito di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, presenterebbe carattere usurario e, pertanto, stante il disposto dell'art. 1815, Il co., c.c., afferma che è suo diritto restituire solo il capitale.

L'assunto non è condivisibile sol considerando il principio enunciato da Cass. a Sez. Un. n. 19597/2020 il quale, pur a voler ammettere un tasso di mora superiore al tasso soglia, non fa discendere quelle conseguenze oggetto di richiesta di parte attrice (gratuità del mutuo), ma la pronuncia in commento precisa che l'art. 1815 c.c. determina la nullità del solo interesse convenzionale di mora, se accertato come usurario, e non certo la non debenza degli interessi posto che ai sensi dell'art. 1224 c.c., saranno comunque dovuti quelli corrispettivi lecitamente pattuiti.

Tutto ciò in virtù della condivisibile giurisprudenza pronunciatasi sulla diversità ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: *"dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinanti ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico, finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate, l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario,* (Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; sulla stessa linea Cass. n. 16303/2018 sebbene pronunciatasi in materia di commissioni di massimo scoperto).

Ne segue che l'eventuale nullità della clausola relativa all'interesse di mora non si estende all'autonoma e lecita previsione relativa all'interesse corrispettivo.

Quanto detto basta per affermare l'infondatezza della domanda sull'usurarietà del tasso di mora. Senonchè il giudizio, iscritto a ruolo prima della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ha reso necessaria la nomina di una consulenza contabile che tenesse conto anche del suddetto pronunciamento assegnando al CTU i seguenti quesiti: *"Accertare le condizioni economiche riportate nel contratto di mutuo previa verifica dell'avvenuta*

acquisizione in atti del contratto di mutuo (verificandone la data di stipula e la sottoscrizione) del relativo piano di ammortamento e delle rate attestanti l'avvenuto pagamento indicando in maniera dettagliata ed in apposito schema, quanto versato a titolo di capitale, quanto versato a titolo di interessi moratori ed altri eventuali titoli accessori; Verifichi se all'epoca della stipula del contratto di mutuo (anno 2005), il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo superasse il tasso soglia da determinare secondo le nuove tecniche finanziarie recepite dalla sentenza della Suprema Corte n. 19597/2020; in caso di risposta affermativa provveda ad espungere dal ricalcolo i soli interessi moratori ex art. 1815 comma 2 c.c.; Verifichi se il tasso di interesse concordato (T.A.N.) rispetto a quello applicato con l'ammortamento "alla francese" allegato al contratto presenti elementi di indeterminatezza; Verifichi se il piano di ammortamento allegato al finanziamento di cui è causa è stato costruito in regime di interesse composto; Determini un piano di ammortamento alla francese alternativo con applicazione della capitalizzazione semplice; Verifichi il CTU la differenza di costo tra il piano di ammortamento ricostruito secondo le modalità precedente e quello applicato dalla banca; Rielabori il CTU l'intero piano di ammortamento, per tutte le rate pagate dai mutuatari, al tasso legale e al tasso minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, ai sensi dell'art. 117, 7° comma, TUB; Individui il CTU, una volta elaborato il piano di ammortamento del finanziamento al tasso legale e al tasso ex art. 117 7° comma TUB, gli interessi spettanti ai mutuatari per differenza rispetto a quelli pagati con il piano di ammortamento "alla francese" applicato sino all'ultima rata pagata dai mutuatari e ridetermini le somme effettivamente e complessivamente dovute in restituzione."

Il consulente è pervenuto a delle risultanze, frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, anche in ordine alle modalità di calcolo del

TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rispettose della normativa di riferimento e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dell'usura sul tasso di mora,

Si osserva, in punto di diritto, che *"il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c."* (Cassazione civile, sez. III, 30/04/2009, n. 10123).

Ciò premesso ed entrando nel merito, oggetto del mutuo è l'erogazione dell'importo di euro 180.000,00 da rimborsare in 20 anni mediante pagamento di 240 rate mensili al tasso corrispettivo fisso per i primi due anni (5,35%) e successivamente variabile modularmente; gli interessi di mora prevedono il tasso convenzionale maggiorato di 1,405 punti percentuali; l'indicatore sintetico di costo indicato nel contratto, espresso in percentuale annua, è pari al 5,35%.

Sulla base della documentazione prodotta, il consulente, individuati tutti gli elementi contrattuali (cfr. pag. 9 della relazione), rispondendo esaurientemente al quesito posto da questo Giudice e facendo corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza sopravvenuta in merito alle modalità operative per l'accertamento dell'usura sul tasso di mora, ha preliminarmente richiamato il criterio per cui, per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato nel contratto, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento deve essere mediamente pari a 2,1 punti percentuali ed ha

richiamato, altresì, il recente principio affermato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte n. 19597/2020 secondo cui *"la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. Un. 19597/2020), ribadendo, infine, la regola fissata dalla citata Sezioni Unite secondo cui "dall'accertamento dell'usura discende l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usura) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1".*

Ebbene, applicando i suddetti principi al caso di specie il consulente, accertato che il tasso di mora in sede contrattuale risulta pari a 1,405 punti in più rispetto al tasso di interesse convenzionale (5,75%) e dunque pari al 7,155%, ha verificato che il tasso soglia relativo agli interessi di mora per le operazioni dei mutui con garanzie reali a tasso variabile pattuiti entro il 3° trimestre 2005, è pari all'8,94% (tasso soglia 3,86%+ 2,10% maggiorazione per tassi moratori+2,98% maggiorazione del 50%= 8,94% tasso soglia).

Conclude, quindi, sia considerando il contratto stipulato in data 18.7.2005 e sia considerando il contratto stipulato in data 30.10.2006, come in entrambi i casi i tassi di

interesse di mora stabiliti contrattualmente sono inferiori al tasso soglia previsto dalla legge 108/1996.

Il primo motivo di opposizione proposto dagli attori va dunque rigettato.

Il consulente ha poi esaminato l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dagli opposenti verificando se nel contratto di mutuo oggetto di causa, sussistono o meno cause di indeterminazione.

Richiamato l'art. 1346 c.c. secondo il quale "l'oggetto del contratto deve essere possibile lecito e determinato o determinabile" e la giurisprudenza di legittimità sulla questione secondo cui "affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e possedere un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse", il dott. [REDACTED], con motivazione condivisibile, coerente ed esente da censura, dopo aver ricalcolato il TAEG utilizzando tutti gli oneri contrattuali, ha concluso ritenendo che: "Nel contratto di mutuo viene indicato un ISC (Indice Sintetico di Costo) pari a 5,35%, ma non si comprende qual è stato il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca tenuto conto che l'istituto di credito già a partire dalla prima rata e per i successivi due anni fino al 30.10.2008 applica un tasso fisso come da contratto del 5,75% (Interest Rate Swap lettera Euro 2 anni 3,95 + 1,80). Prendendo in considerazione il TAN del 5,75% e i costi collegati al mutuo pari ad Euro 2.949,05 il TAEG ricalcolato dal sottoscritto CTU è pari a 5,96%. A parere dello scrivente il contratto oggetto di controversia presenta elementi di indeterminazione a seguito della difformità accertata tra ISC e TAEG. Sulla questione il quadro normativo di riferimento è sancito dagli artt. 116 e 117 TUB, che prevedono per le Banche l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela. Lo stesso art. 116, comma 3, demanda poi al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito. Il CICR, con delibera del 04 marzo 2003, ha poi demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali le

Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le modalità con cui l'ISC debba essere calcolato. La Banca d'Italia, pertanto, con il provvedimento del 29 luglio 2009 così come successivamente integrato dal provvedimento del 9 febbraio 2011, ha disciplinato che i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l'ISC, calcolato secondo la formula prevista per il TAEG."

Il dott. [REDACTED] rielaborato l'intero piano di ammortamento, ha provveduto a calcolare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti dagli oppositori (n. 99 rate) e gli importi risultanti dal piano di ammortamento ricalcolato e, inoltre, determinando gli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, accertava nella misura di euro 34.806,98 le somme pagate in eccesso dagli oppositori.

Oltre la mancata specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi adottato, risulta pure che il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso dal quello nominale indicato nel contratto per cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l'Istituto bancario abbia osservato quanto prescritto dall'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse, violando, inoltre, i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali, l'Istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto ha applicato un tasso che non coincide affatto con i criteri di cui all' art. 1284 c.c.. Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l'applicazione del regime composto nonostante nel contratto mancasse l'espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando sia l'effetto di un maggior esborso a carico del mutuatario a titolo di interessi rispetto all'ipotesi in cui il piano

di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto, quello di aver reso indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).

Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi.

L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composto che in regime di capitalizzazione semplice dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, l'applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito.

A tal riguardo si è di recente affermato, che *"il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridotto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale*

regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi ...in definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un'obiettivo divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(...).....In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse” (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020).

Nei medesimi termini si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Campobasso che, con sentenza n. 412/2019, proprio in riferimento al piano di ammortamento “alla francese”, ha affermato che tale metodo comporta: “la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)”. Nello specifico la Corte così motiva: “nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento “alla francese”: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art.821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale,

deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può aumentare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.....va dunque ritenuta l'illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi maggiorati dalla capitalizzazione composta...".

Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre ad essere privo di riferimenti sul regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, ha prodotto come risultato l'applicazione di un tasso effettivo non corrispondente a quello convenuto nel contratto, per cui le clausole relative al calcolo degli interessi non appaiono determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato (semplice o composto).

Prescindere dalla natura anatocistica o meno del regime finanziario composto, quello che emerge di tutta evidenza è che il tasso di interesse non presenta i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che *“affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”* (Cass. n. 12276/10); la norma richiamata richiede che il mutuatario deve essere posto in grado di conoscere il criterio di calcolo del costo del finanziamento sin dalla stipula del contratto e, in particolare, di conoscere a priori i dati necessari: *“per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”* (cfr. Cass. n. 25205/2014). : *“Non è sufficiente l’indicazione dei valori della rata e delle distinte imputazioni: la norma impone di ‘consentire al debitore ... di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito’* (Cass. 2593/03). Senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c.” (cfr. Cass. n. 8028/2018). Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti.

Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto.

Considerando i calcoli effettuati dal CTU nella relazione di consulenza e osservato che la somma precettata dalla Banca opposta debba essere ridotta nella minor somma di euro 94.515,01, in ragione della somma pagata in eccesso dai mutuatari pari ad euro 34.806,98, va accolta la domanda degli opposenti nella parte in cui chiedono che la somma pagata in eccesso venga compensata con le somme dovute alla creditrice procedente (cfr. comparsa conclusionale degli opposenti).

Consegue da quanto detto che le somme richieste nell'atto di precetto andranno ridotte nei limiti di cui alla presente decisione.

Quanto al rapporto processuale tra gli attori e l'intervenuta società [REDACTED] Management Company spa, poiché la Suprema Corte ha affermato che la scissione *"si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso"* (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23255/2016), l'intervento spiegato dalla società [REDACTED] concretizza un tipica ipotesi di successione a titolo particolare che determina, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, in qualità di sostituto processuale della società [REDACTED] (art. 81 c.p.c.), nonostante lo spiegato intervento di quest'ultima, e ciò fino alla formale estromissione della società scissa dal giudizio che *"è attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti"* (cfr Cass. n. 22424/2009).

Ipotesi quest'ultima che, nel presente giudizio, non si è verificata, in difetto di richiesta di estromissione e di consenso della società attrice.

La sentenza odierna pronunciata contro Banca Monte dei Paschi di Siena spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che ha partecipato al processo.

Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e comunque della soccombenza di parte opponente, si ritiene equo compensarle tra le parti per metà, mentre per la restante misura esse graveranno sugli opposenti.

Nel rapporto processuale tra gli opposenti e l'intervenuta società [REDACTED] sussistono giusti motivi per la compensazione integrale in ragione della intervenuta scissione tra le due società e la titolarità del credito oggi vantato.

Alla luce di quanto sopra anche le spese di CTU graveranno in egual misura tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando all'odierna udienza del 18 marzo 2022 sulle domande proposte dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena e con l'intervento della società [REDACTED] Management Company spa, ogni domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- **dichiara** la nullità ex art. 1284 c.c. per indeterminatezza della pattuizione relativa il calcolo degli interessi contenuta nei contratti di mutuo fondiario oggetto di causa e, per l'effetto, **condanna** gli opposenti al pagamento, in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena, tenuto conto della compensazione come richiesta dagli opposenti, alla minor somma di euro 94.515,01 come esposto in motivazione oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- **condanna** in solido gli opposenti alla refusione della metà delle spese di lite, in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena, che liquida, in detta ridotta misura, in euro 2.400,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap; compensata l'ulteriore metà;
- **compensa** interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra gli opposenti e la terza intervenuta [REDACTED] Management Company spa;

- **pone** definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura.

Così deciso in Campobasso all'udienza del 18 marzo 2022.

Il Giudice Onorario
Michele Dentale



Deposito in Cancelleria

il 22.3.22

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Teresa CAMELIA

